

di Costantinopoli, Scutari, Durazzo, Salonico, Smirne, Alessandria e loro dipendenze, giacchè in Costantinopoli, giusta l'osservanza vigente non si esige alcun diritto di navigazione, e nelle altre scale sunnominate sta già in vigore la Tariffa Levantina, ben inteso poi che nei porti dei barbareschi rimane in vigore l'attuale Tariffa introdotta pel Ponente.

1.) L'annessa Tariffa dei diritti che sarà attivata presso tutti i suddetti I.I. R.R. Uffizj Consolari nei porti del regno ottomano 14 giorni dopo che ne sarà eseguita in ognuno di questi Uffizj Consolari la pubblicazione ed affissione dei medesimi, formerà l'esclusiva base legale di tutti i pagamenti, che le parti debbono fare agli Uffizj Consolari sunnominati, restando severamente proibito agli stessi Uffizj Consolari, l'esigere sotto qualsivisia titolo di cottimo consolare, di agenzia, ancoraggio, dragomanaggio, giannizzeri, od altro qualunque titolo delle tasse oltre le misure prescritte da questa nuova Tariffa, o di percepire alcuna tassa, che in essa non sia espressamente specificata, o di applicare più tasse ad un solo atto, ed ingiungendosi all'incontro rigorosamente alle parti e segnatamente ai capitani mercantili austriaci di esborsare, non altrimenti però che verso dettagliata ricevuta conforme agli articoli III. e IV. di questa notificazione, le tasse ed i diritti prescritti dalla presente nuova tariffa.